

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA -
MILANO**

**ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI MILANO**

RICORSO N. 2873/2022

SEZIONE IV – UDIENZA CAMERALE 01.03.2023

*** * ***

Adempimento dell'Ordinanza Collegiale n. 835/2023 nel ricorso n. 2873/2022, emessa dal TAR Lombardia – Milano – Sez. IV in data 01/03/2023, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio, autorizzando parte ricorrente, alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito web istituzionale del Comune di Milano; ed ha disposto altresì che il Comune di Milano è tenuto a sua volta a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta.

Premessa

Il sig. Ahmed Mohamed Eissa El Nahal ha impugnato, con ricorso al TAR Lombardia Milano, il provvedimento PG 0453984/2022 emesso il 01/09/2022 dal Comune di Milano (all. 1), comunicato via pec al difensore in data 01/09/2022, con cui veniva rigettato il ricorso in opposizione presentato dal ricorrente avverso il provvedimento PG 0358459/2022 emesso il 29/06/2022 dal Comune di Milano, con cui veniva comunicata la variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso n. 4881 – piano 2022 ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2017 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Milano, di proprietà del Comune di Milano e Aler Milano, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.

Come disposto dal Tribunale adito con l'Ordinanza n. 835/2023 si procede all'integrazione del contraddittorio e a tal fine il ricorso viene, quivi di seguito, riportato integralmente ai fini della pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano e viene altresì notificato in copia estratta dal fascicolo digitale.

Ricorso integrale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LOMBARDIA MILANO RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIVA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO E CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

del Sig. **El Nahal Ahmed Mohamed Eissa**, C.F. LNHDM71P22Z336I, che ha chiesto di essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Perlini C.F. PRLTZN71E61F704N (che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio al fax n. 02/20248288, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata tiziana.perlini@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Milano – via Policarpo Petrocchi n. 6 – giusta procura stesa in calce al presente atto

contro

- **COMUNE DI MILANO**, C.F. 01199250158, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore

- **ALER (Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale)** Milano, C.F. 01349670156 in persona del legale rappresentante pro tempore

e nei confronti

di tutti i richiedenti che hanno presentato domanda di partecipazione per l'assegnazione delle unità abitative di proprietà del Comune di Milano e dell'ALER, così come previsto dall'Avviso Pubblico 4881 – PIANO 2022 e che risultano inseriti nella graduatoria oggetto del contendere per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici ai sensi del R.R. 4/2017 (controinteressati) non specificatamente individuabili, siccome non precisamente individuati negli atti delle procedura sopraindicata, che sono immessi in graduatoria

per l'annullamento previa sospensione

del provvedimento PG 0453984/2022 emesso il 01/09/2022 dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi ERP, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto (all. 1), notificato via pec in data 01/09/2022 al difensore del Sig. El Nahal (all. 2), con cui è stato rigettato il ricorso in opposizione presentato dal ricorrente avverso il provvedimento PG 0358459/2022 emesso il 29/06/2022 dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi di ERP – Unità Gestione Attività e Procedure del Comune di Milano, sottoscritto dal direttore di Area, anche in nome e per conto di ALER Milano, notificato a mani al Sig. El Nahal in data 30.06.2022 (all. 3) - con cui veniva comunicata la variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso n. 4881 – piano 2022 ai sensi dell'art. 15 comma 3, del Regolamento Regionale n. 4/2017 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Milano, di proprietà del Comune di Milano e Aler Milano, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, consequenziale e/o comunque connesso

FATTO

- Il Sig. El Nahal, giungeva in Italia il 07/10/1994. In data 12/03/1996 otteneva il primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato e stabiliva regolare residenza anagrafica a Milano – Piazza Gasparri Pietro n. 4, come risulta dal permesso di soggiorno (all. 4) e dalla carta di identità (all.ti 5).

- *Successivamente otteneva il trasferimento di residenza in Via della Torre, come da ricevuta del 04/02/2015 e certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Milano in data 12/10/2010 (all. ti 6 e 6 bis).*
- *Il ricorrente ha sempre svolto regolare attività lavorativa a Milano, come risulta dall'estratto conto previdenziale (all. 7), sino al 2014, allorché iniziava ad accusare diversi problemi di salute.*
- *Nel febbraio del 2014 il reparto Nefrologia dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano, gli diagnosticava una malattia reale cronica, in un quadro clinico di Epatopatia HCV correlata e familiare (all. 8).*
- *Il fratello del ricorrente, affetto dalla stessa patologia e in cura presso lo stesso ospedale, aveva subito il trapianto degli organi ed era rientrato in Egitto l'anno precedente (all. 8 cit.).*
- *Da allora il Sig. El Nahal è sottoposto a costanti visite mediche e follow-up ambulatoriali, ricoveri ospedalieri, terapia farmacologiche. Dal 2019 effettua emodialisi cronica per due volte alla settimana (all.ti 9 – 16).*
- *A causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute il ricorrente doveva progressivamente abbandonare l'attività lavorativa di "operaio addetto alle pulizie" e accettare "posti letto" presso amici e conoscenti.*
- *In data 04/05/2021 la Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile lo ha riconosciuto "invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%. Percentuale 90%" (all. 17).*
- *Le condizioni di salute del ricorrente sono progressivamente peggiorate tanto che in data 03/08/2022 è stato riconosciuto "**portatore di handicap in situazione di gravità**" (all. 18).*
- *In data 07/09/2022 è stato riconosciuto "**invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%**" (all. 19).*
- *In data 23/03/2022 il Sig. El Nahal presentava la domanda di partecipazione all'Avviso n. 4881 – Piano 2022 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano e dell'Aler (all. 20).*
- *La domanda veniva registrata al seguente Id Pratica: 3562728.*
- *Il ricorrente veniva inserito in posizione utile nella relativa graduatoria con l'attribuzione di un punteggio ISBAR pari a 36,500.*
- *Successivamente l'Amministrazione invitava il ricorrente a produrre integrazione e aggiornamento della documentazione. Il Sig. El Nahal provvedeva in data 09/06/2022 (all. 21).*
- *Con provvedimento emesso in data 30.6.2022 (all. 3 cit.) il Comune di Milano informava il ricorrente che in base alle dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda aveva conseguito un punteggio ISBAR (indicatore del bisogno abitativo) pari a 36.500, nel medesimo provvedimento però precisava che: "non sussistono le condizioni relative ai periodi di residenza nella Regione Lombardia "Maggiore di 15 anni" e nel Comune di Milano "maggiore di 10 anni", di cui al punto 13) dell'Avviso 4881 e come previsto dall'Allegato 1 del cit. R.R. 4/2017 (- 8 e – 6,5 punti) in quanto da verifiche anagrafiche Lei risulta cancellato per irreperibilità dal 13/08/2014 al 04/02/2015 e dal 06/05/2020 al 25/11/2021, dalla consultazione delle banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non risulta acclarata la sua permanenza abituale sul territorio sia regionale che comunale in tali periodi e, non è stata prodotta idonea documentazione a comprova degli stessi. Dunque Le è stato riconosciuto il solo periodo di residenza nel comune di Milano "fino a 2 anni", pertanto il punteggio ISBAR della*

domanda variava da 36.500 a 23.000 (all. 3 cit.).

- Con ricorso in opposizione del 25/07/2022, formulato dal ricorrente tramite Avv. Giuseppe Catapano, il Sig. El Nahal esponeva e documentava la sua presenza continuativa a Milano, con particolare riferimento allo svolgimento di regolare e costante attività lavorativa sino alla fine dell'anno 2014 e alla successiva sottoposizione a visite mediche, follow up ambulatoriali e terapie salvavita presso l'Ospedale Niguarda (all. 22).
- Con provvedimento del 01/09/2022 il Comune di Milano rigettava il ricorso e confermava la variazione del punteggio espressa in data 29/06/2022 (all. 1 cit.). Il provvedimento è illegittimo per i seguenti motivi.

DIRITTO

VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DEL REG. REG. N. 4/2017. VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL REG. REG. N. 4/2017. VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DELL'AVVISO PUBBLICO 4881 – PIANO 2022. ECCESSO DI POTERE PER: DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; MANCATA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO DEI FATTI; SVIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO; IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA'.

In primo luogo si osserva.

L'Amministrazione resistente asserisce che non sussiste la condizione relativa al periodo di residenza nella Regione Lombardia “maggiore di 15 anni” e nel Comune di Milano “maggiore di 10 anni” in quanto “da verifiche anagrafiche il Sig. El Nahal risulta cancellato per irreperibilità dal 13/08/2014 al 04/02/2015 e dal 06/05/2020 al 25/11/2021”.

Ne consegue la decurtazione dei punti corrispondenti al periodo di residenza.

La suddetta motivazione si fonda su un presupposto non corrispondente al vero: il mancato radicamento del ricorrente in Lombardia e nel Comune di Milano.

Come narrato in fatto il Sig. El Nahal risiede regolarmente in Italia sin dal 12/03/1996, avendo stabilito la residenza anagrafica in Milano, dapprima in Piazza Gasparri n. 4 (all. ti 4 e 5 cit.ti) e successivamente in via della Torre, come da certificato rilasciato dal Comune di Milano in data 12/10/2010 (all. 6 cit.).

Esaminiamo i periodi di asserita irreperibilità.

Come risulta dall'estratto conto previdenziale, il ricorrente ha svolto regolare attività lavorativa dall'1 maggio 1997 sino al 22 ottobre 2014 (all. 7 cit.), con la conseguenza che quanto asserito dal Comune in merito all'irreperibilità del Sig. El Nahal “dal 13/08/2014 al 04/02/2015” non corrisponde al vero, posto che sino al 22 ottobre 2014 svolgeva regolare attività lavorativa presso la “Soc. coop. Sama Group srl” di Milano (all. 7 cit.).

Come esposto in fatto e documentato, nel febbraio 2014 gli veniva diagnosticato una malattia reale cronica in un quadro di Epatopatia che comportava l'inizio della presa in carico presso l'Ospedale Niguarda Ca'Granda di Milano e – in seguito all'aggravarsi delle condizioni di salute – veniva sottoposto a trattamento di emodialisi cronica salvavita, per due volte alla settimana, come risulta dai certificati medici (all.ti 8 – 19 cit.ti).

Nel periodo di asserita irreperibilità suindicato, pertanto, il ricorrente era sottoposto a cure e visite ambulatoriali.

In data 28/10/2014, peraltro, durante il periodo di asserita irreperibilità, formulava denuncia di smarrimento del documento di identità (all. 23).

In data **03/02/2015** inoltre, era sottoposto a visita medica presso il reparto di nefrologia dell'Ospedale Niguarda Ca'Granda di Milano (all. 8 cit.).

Quanto all'ulteriore periodo di asserita irreperibilità “dal 06/05/2020 al 25/11/2021” si

osserva.

Come più volte ribadito il Sig. El Nahal è affetto da insufficienza reale cronica terminale, sottoposto a cure visite mediche e terapia farmacologica, nonché sedute di emodialisi.

Nel periodo di asserita irreperibilità suindicato (06/05/2020 – 25/11/2021) ha effettuato a Milano:

- sedute di emodialisi nelle date del 27/05/2021 e 29/05/2021, nonché sedute bisettimanali da giugno 2021 (all. 9 cit.);
- nell'anno 2020 si sottoponeva a terapia della pressione ogni due mesi presso l'ambulatorio medico del Dott. Ahmad Abdalla Asad (marzo, maggio, luglio, settembre 2020 (all. 10 cit.);
- in data 04/05/2021 veniva sottoposto a visita collegiale per l'accertamento dell'invalidità civile (all. 17);
- in data 07/10/2021 veniva sottoposto a l'ultima dose del vaccino Pzifer per Sars Covid presso l'Ospedale Niguarda;
- nel corso del mese di novembre 2021 effettuava diversi accessi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda per dolore epigastrico – in particolare 28/11 e 30/11 e dall'1 al 19/12/2021 veniva ricoverato e sottoposto a intervento chirurgico di asportazione di un polipo (all.ti 11-16 cit.ti).

Risulta pertanto dimostrata da estratti conto INPS e certificati medici la stabilità abitativa del ricorrente nel Comune di Milano e smentito quanto asserito dall'Amministrazione in merito al mancato radicamento nel Comune e nella Regione Lombardia del Sig. El Nahal.

Nel provvedimento impugnato l'Amministrazione asserisce che “da maggio 2014 al 03/02/2015 non risulta nemmeno acclarato in modo continuativo lo svolgimento di attività lavorativa nel Comune di Milano” (all. 1 cit.).

E' evidente la carenza di istruttoria del Comune posto che il ricorrente ha svolto attività lavorativa presso la “Soc. Coop. Sama Group srl” di Milano sino al 22/10/20214, come risulta dall'estratto conto INPS (all. 7 cit.) e successivamente ha cessato l'attività lavorativa a causa dei problemi di salute, come risulta dai certificati medici in possesso dell'Amministrazione.

La stabilità abitativa del Sig. El Nahal nel Comune di Milano non può essere contestata solo per l'allontanamento del ricorrente per brevi periodi durante i quali è rientrato in Egitto per andare a trovare la propria famiglia.

Il Comune ritiene sostanzialmente che essendo stato il ricorrente cancellato per “irreperibilità” dal Comune di Milano dal 13/08/2014 al 03/02/2015 e dal 06/05/2020 al 24/11/2021, mancherebbe la dimostrazione del radicamento del Sig. El Nahal nel Comune di Milano e nella Regione Lombardia.

Come è noto, la residenza è definita dall'art. 43 secondo comma del codice civile come il: «luogo in cui la persona ha la dimora abituale». In sede giurisprudenziale, il concetto è stato precisato, evidenziandosi come la dimora abituale debba essere intesa come il luogo che la persona fisica individua e vive come stabile centro delle proprie relazioni sociali ed affettive, e come tale dato di carattere fattuale, sul quale non incidono eventuali spostamenti e trasferimenti contingenti o temporanei, prevalga anche su eventuali contrarie risultanze in sede anagrafica (ex plurimis: Cassazione civile, I, 29 marzo 2013, n. 7944; Cassazione civile, VI, 4 dicembre 2012, n. 21750). Le risultanze anagrafiche sono pertanto idonee a dare una prova di carattere presuntivo circa la residenza del soggetto, rispetto alla quale è sempre possibile fornire la prova contraria.

Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha allegato alcuna prova a dimostrazione dell'asserita diversa dimora abituale rispetto a quella individuata dal ricorrente nel Comune di Milano.

La nozione di dimora abituale ha invero carattere complesso, ed è costituita, oltre che da un

dato oggettivo consistente nella permanenza in un certo luogo per un lasso di tempo rilevante, anche da un elemento di carattere soggettivo, costituito dall'intento del soggetto di individuare stabilmente quello stesso luogo quale centro delle proprie relazioni e della propria vita sociale.
“Secondo la previsione dell'art. 43 c.c., la nozione di residenza di una persona - rilevante non solo ai fini della sua conservazione, ma anche per ottenere per la prima volta l'iscrizione nelle liste anagrafiche di un determinato comune - è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo (cd. elemento oggettivo), e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive (cd. elemento soggettivo). Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni (lavorativi o di studi) e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali» (Cassazione Civile, I, 15 febbraio 2021, n. 3841).

Nel caso di specie il Comune si è limitato a contestare un mero dato formale, la cancellazione anagrafica per irreperibilità, senza dimostrare l'elemento oggettivo sopra descritto (consistente nell'abitare altrove), né l'elemento soggettivo, ovvero la volontà del ricorrente di radicare altrove il centro della propria vita sociale ed affettiva.

Al contrario, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente, dal 1996 vive a Milano ove ha svolto regolare attività lavorativa sino al ottobre 2014 (all. 7 cit.) e in seguito a gravi problemi di salute ha iniziato un ciclo di terapie, visite e ricoveri, sedute di emodialisi dimostrate da certificati emessi da strutture pubbliche (all.ti 8 – 20 cit.ti).

Non essendo stata dimostrata l'interruzione della residenza in Lombardia, risulta illegittima la corrispondente decurtazione di punteggio disposta dal Comune di Milano.

Come sopra esposto e documentato El Nahal è residente a Milano da diversi anni, ciò è facilmente verificabile dall'estratto conto INPS, dalla carta di identità, dalla documentazione medica (all.ti cit.ti).

Non vi è pertanto alcun dubbio sulla circostanza che il Sig. El Nahal sia residente in Milano da svariati anni. Ne consegue che le conclusioni del Comune di Milano sono del tutto erronee ed il provvedimento impugnato merita di essere annullato con ogni conseguente statuizione.

Sotto diverso profilo si osserva.

La condotta dell'Amministrazione risulta illegittima anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 28 gennaio 2020 che ha dichiarato illegittimo l'art. 22 lett. b) della L. reg. Lombardia n. 16 del 2016.

*La Corte Costituzionale ha infatti statuito «che i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio (ex plurimis, sentenze n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011). Il giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento – fra finalità del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari – è operato da questa Corte secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove dall'identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto. Nel caso in esame, l'esito di tale verifica conduce a conclusioni di irragionevolezza del requisito della residenza ultraquinquennale previsto dalla norma censurata come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio ERP. **Se infatti non vi è dubbio che la ratio del servizio è il soddisfacimento del bisogno abitativo, è agevole constatare che la condizione di previa residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna ragionevole connessione** (sentenze n. 166 del 2018 e n. 168 del 2014). Parallelamente, l'esclusione di coloro che non soddisfano il requisito della previa residenza quinquennale nella regione determina*

conseguenze incoerenti con quella stessa funzione. [...] Il requisito stesso si risolve così semplicemente in una soglia rigida che porta a negare l'accesso all'ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente (quali ad esempio condizioni economiche, presenza di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli). Ciò è incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, come servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli (sentenza n. 107 del 2018, che cita l'art. 2, comma 3, della legge n. 328 del 2000)».

La Corte Costituzionale, sempre nella medesima sentenza è intervenuta anche con riferimento al requisito dell'occupazione statuendo che «Le considerazioni svolte sopra con riferimento al requisito della residenza protratta valgono in larga parte anche per l'altro requisito previsto dalla norma censurata («svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda») in alternativa a quello della residenza ultraquinquennale. Nemmeno la condizione di previa occupazione protratta presenta infatti alcuna ragionevole connessione con la ratio dell'ERP. Inoltre, se è vero che l'attuale svolgimento di attività lavorativa nella regione può essere considerato un ragionevole indice di collegamento con il territorio, è innegabile che configurare l'occupazione ultraquinquennale come soglia rigida di accesso significa negare qualsiasi rilievo al bisogno nella concessione del beneficio, e anzi comporta la sua negazione proprio ai soggetti economicamente più deboli, in contraddizione con la funzione sociale del servizio».

*Ne consegue che, applicando i citati principi al caso di specie, anche nella non creduta ipotesi in cui si ritenga che il Sig. El Nahal non risulterebbe formalmente residente in Milano, dalla documentazione prodotta (estratti conto INPS e certificazioni mediche), risulta ampiamente provato che il sig. El Nahal da svariati anni vive a Milano ove lavorava, pagava le imposte, era ed è domiciliato, è pertanto **“meritevole dei servizi assistenziali regionali, e rientra nei requisiti della legge regionale e del relativo regolamento”.***

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto al fumus si richiamano le censure formulate in diritto.

Quanto al periculum in mora si osserva.

Il Sig. El Nahal soffre di “insufficienza reale cronica stadio finale con necessità di terapia emodialitica bisettimanale” (all. 9) ed è stato riconosciuto “portatore di handicap in situazione di gravità” (all. 18 cit.) nonché “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%” (all. 19).

A causa delle gravi condizioni di salute il ricorrente ha dovuto cessare l'attività lavorativa e vive in condizioni di precarietà abitativa ospite di amici e conoscenti.

Attualmente è ospite provvisoriamente del Sig. Elnagar Elsayed che lo ha invitato a liberare l'alloggio (all. 24).

La condizione abitativa del ricorrente, oltre ad essere precaria, è incompatibile con le condizioni di salute dello stesso (il quale soffre di Insufficienza Renale Cronica (IRC) terminale, è sottoposto a emodialisi e necessita di stabilità abitativa in relazione alle sue gravissime condizioni di salute, come certificato dai medici che lo hanno in cura.

La variazione del punteggio ISBAR che non tiene della residenza ultradecennale nel Comune di Milano e il conseguente diniego di assegnazione alloggio rischia di esporre il ricorrente – che versa in una situazione di evidente disagio sanitario, umano e sociale nonché di “accertata” emergenza abitativa - a gravissimi ed ulteriori irreparabili pregiudizi per la propria salute.

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

1. Il ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento degli atti indicati in ricorso e relativi alla procedura di bando.

2. I controinteressati sono da individuarsi negli altri concorrenti al medesimo bando in quanto i medesimi appaiono, all'evidenza, soggetti interessati all'esito del bando de quo e contraddittori necessari del ricorrente siccome a esso preferiti nella procedura concorsuale.

3. Si ravvisa quindi la necessità o comunque l'opportunità che il ricorso sia esteso a tutte le persone che hanno fatto domanda di partecipazione al bando e inseriti nella graduatoria che, peraltro, non riportano le generalità complete e l'indirizzo cui eseguire la notifica.

4. Pertanto è interesse e diritto del ricorrente richiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, anche in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari.

tanto premesso e considerato

il ricorrente ut supra rappresentato e difeso, richiamato il contenuto del ricorso principale dallo stesso proposto e la relativa produzione, fa istanza e chiede a Codesto Ecc.mo T.A.R. LOMBARDIA – Sede di Milano di voler provvedere all'autorizzazione alla notifica del presente ricorso per Pubblici Proclami.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, rappresentato e difeso dallo scrivente difensore,

chiede

che il Tribunale Amministrativo per la Lombardia – Milano voglia

in via cautelare

sospendere il provvedimento impugnato, con ogni opportuna statuizione;

nel merito

annullare il provvedimento impugnato perché illegittimo, nonché tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi, assumendo i provvedimenti opportuni ad assicurare gli effetti dell'annullamento del provvedimento impugnato.

Spese e competenze rifuse.

La difesa chiede di essere sentita in Camera di Consiglio.

Si producono i documenti indicati nonché il Reg. Reg. n.4/2017.

Ai sensi dell'art. 9 L. 488/99 e succ. mod. si dichiara che trattasi di procedimento in materia di servizi abitativi pubblici di valore indeterminato e che il ricorrente ha formulato domanda di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

Milano, 17 ottobre 2022

Avv. Tiziana Perlini

PROCURA

Il Sig. El Nahal Ahmed Mohamed Eissa, cod. fisc. LNHHDM71P22Z336I, nato in Egitto, il 22/09/1971, residente in Milano – via Strehler

nomina

quale difensore e procuratore speciale, nel giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento PG 0453984 del 01/09/2022, notificato via pec in data 01/09/2022 al difensore del Sig. El Nahal, Avv. Giuseppe Catapano, emesso dal Comune di Milano – Direzione Casa – Area Assegnazione Alloggi ERP - con cui veniva rigettato il ricorso in opposizione presentato dal ricorrente tramite Avv. Catapano avverso il provvedimento PG 03584/2022 emesso il 29/06/2022, notificato a mani del Sig. El Nahal in data 30/06/2022, con cui veniva disposta la variazione della posizione nella graduatoria valida per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi Abitativi pubblici (Avviso Pubblico 4881 Piano 2022 domanda ID 3562728) ai sensi dell'art. 15 comma 3, del Regolamento Regionale n. 4/2017, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, l'Avv. Tiziana Perlini del Foro di Milano (c.f.: PRLTZN71E61F704N; PEC: tiziana.perlini@milano.pecavvocati.it, mail:

avvperlini@gmail.com), presso il cui studio in Milano – via Policarpo Petrocchi n. 6 – elegge domicilio conferendo alla stessa ogni e più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di presentare e sottoscrivere istanze, memorie, motivi aggiunti, formulare domanda di ottemperanza, conciliare, farsi sostituire, rinunciare agli atti e/o chiamare in causa terzi.

Conferisce al nominato difensore ogni facoltà connessa al mandato difensivo e per tutti i necessari adempimenti, compresa quella di farsi sostituire alle udienze da altri avvocati ratificandone sin d'ora l'operato.

Autorizzo il nominato avvocato, espressamente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e succ. mod. ad utilizzare i dati personali riferiti per la difesa dei suoi diritti, a organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferito ed al perseguimento delle finalità di cui al mandato, a comunicare a colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferito.

Dichiara altresì di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del D.Lgs n. 80/2010 e succ. mod. della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei connessi benefici fiscali, previsti dagli art. 17 e 20 del citato decreto.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18 comma 5, del D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Milano, 28 settembre 2022

El Nahal Ahmed Mohamed Eissa

E' autografa la firma

Avv. Tiziana Perlini

** * **

L'Ordinanza Collegiale.

Il ricorso veniva tempestivamente notificato all'ALER, al Comune di Milano, nonché a due controinteressati: Dychta Andrzej Wojciech e Kalapuge Don Jayantha ma queste due ultime notifiche non venivano perfezionate. Veniva poi depositato insieme alla procura allegata e ai documenti indicati ed assumeva il numero di **R.G. 2873/2022** ed assegnato alla sezione IV del TAR Lombardia – Milano.

A seguito dell'udienza in data 01.03.2023 il TAR – Sezione IV - con l'Ordinanza Collegiale n. 835/2023 ha ritenuto e disposto, in particolare, quanto segue:

(...) sussistano i presupposti per disporre la remissione in termini del ricorrente per la corretta instaurazione del contraddittorio; sussistano altresì i presupposti di cui all'art. 41 comma 4 c.p.a. per autorizzare, come chiesto dal ricorrente, la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe stante l'elevato numero di controinteressati, e cioè i soggetti che precedono il ricorrente nella graduatoria dell'avviso 4881 e che verrebbero scavalcati in caso di accoglimento del ricorso e di conseguente ripristino in favore del sig. El Nahal del punteggio di 36,500 punti; Ritenuto che la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe dovrà avvenire con le seguenti modalità: A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Milano dal quale risulti: 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata; 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso, con l'indicazione del punteggio riconosciuto al ricorrente dall'amministrazione (pari a 23,000 punti) e di quello cui lo stesso ambisce (pari a 36,500 punti); 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria dell'avviso n. 4881; 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può

essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; B) il Comune di Milano è tenuto, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. A); Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni dall'adempimento; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta): dispone la remissione in termini del ricorrente per la corretta instaurazione del contraddittorio; accoglie la richiesta di notificazione del ricorso a mezzo di pubblici, nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Fissa l'udienza pubblica del 27 settembre 2023 per il prosieguito.

* * *

Richiesta pubblicazione sul sito internet

Tutto ciò premesso, il presente atto di integrazione del contraddittorio viene notificato, in conformità a quanto stabilito dall'Ordinanza Collegiale sopra richiamata, per pubblici proclami, unitamente a copia del ricorso estratta dal fascicolo digitale.

Parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, al fine di integrare il contraddittorio

C H I E D E

al Comune di Milano – in persona del legale rappresentante pro tempore - di procedere alla pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano del presente atto di integrazione del contraddittorio nonché della copia del ricorso estratta dal fascicolo digitale e della copia dell'Ordinanza sopra richiamata e di voler comunicare al difensore della ricorrente la data dell'avvenuta pubblicazione.

Milano, 12 aprile 2023

Avv. Tiziana Perlina